



# IL RISPETTO DELLA CODA (ma anche delle orecchie)

*La Fnovi sulle amputazioni negli animali da compagnia*

**A** distanza di cinque anni dalla pubblicazione delle Linee guida per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a seguito della firma unitamente all'ENCI ed all'ANMVI della dichiarazione avente lo scopo di rafforzare l'applicazione e il rispetto della legislazione europea e nazionale per scoraggiare ogni illecito del gennaio 2015, la Fnovi ha ritenuto opportuno pronunciarsi nuovamente in merito alle amputazioni negli animali da compagnia.

Come ampiamente noto la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è entrata in vigore in Italia il 1 novembre 2011, a seguito della Legge italiana di ratifica n. 201/2010 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"). La legge di ratifica ha dato "piena ed intera esecuzione" alla Convenzione: in estrema sintesi le amputazioni non sono consentite e non sono ammesse deroghe se non per ragioni di medicina veterinaria nell'interesse del singolo animale.

## ART. 10 INTERVENTI CHIRURGICI

**1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:**

- a) il taglio della coda;**
- b) il taglio delle orecchie;**
- c) la recisione delle corde vocali;**
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.**

**2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:**  
**a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;**  
**b) per impedire la riproduzione.**

(...)

Secondo la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, le amputazioni non sono consentite e non sono ammesse deroghe se non per ragioni di medicina veterinaria nell'interesse del singolo animale



**FNOVI INVITA TUTTI I  
MEDICI VETERINARI A  
RISPETTARE LE NORME IN  
VIGORE E CONSIDERARE  
ATTENTAMENTE LE  
CONSEGUENZE CHE  
DERIVANO DA UNA  
EVENTUALE LORO  
MANCATA  
APPLICAZIONE**

La Fnovi ritiene eticamente inaccettabile le amputazioni di parti essenziali alla comunicazione intra- e interspecifica degli animali da compagnia nonché anacronistico e privo di fondamento scientifico l'approccio basato su considerazioni estetiche.

Fnovi invita tutti i medici veterinari a rispettare le norme in vigore e considerare attentamente le conseguenze che derivano da una eventuale loro mancata applicazione.

Sono due i principi da considerare, entrambi contemplati dall'articolo 1 del Codice deontologico: il ruolo del medico veterinario e l'animale essere senziente. Il medico veterinario è l'unico responsabile – legale, penale e deontologico – in grado di valutare la necessità dell'intervento sul singolo paziente, effettuare l'intervento e certificarlo, specificando le motivazioni mediche, ricordando che le conoscenze medico veterinarie sono quelle basate sulla scienza e non sono quelle "personali".

Come già riportato nella nota alle Linee guida per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia redatte da Fnovi in data 08/02/2012, in via generale deve valere il principio bioetico della "non maleficenza", cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

Pertanto le amputazioni effettuate e certificate per scopo terapeutico, in particolare quelle di coda e orecchie che sono le più diffuse in Italia, devono essere intese come interventi chirurgici necessari e quindi consentiti solo in caso di patologie per le quali non sono conosciute e applicabili altre terapie.

In merito alla caudotomia anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità, rilasciato su richiesta del Ministero della Salute che a sua volta cita la nota del Ministro della Salute (n. 4902 del 16 marzo 2011) ricordando il "divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia" precisa che nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia, ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso.

Eventuali violazioni dell'Articolo 10 della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia si configurano pertanto come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali).

*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

**La Fnovi ritiene eticamente inaccettabile le amputazioni di parti essenziali alla comunicazione intra- e interspecifica degli animali da compagnia nonché anacronistico e privo di fondamento scientifico l'approccio basato su considerazioni estetiche**

## Norme di riferimento e pareri

**L**egge italiana di ratifica n. 201/2010 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che modifica gli artt. artt. 544-bis (Uccisione di animali) e 544-ter (Maltrattamento di animali) del Codice penale e prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 529 recante "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza" che consente la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, (..) esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici,(..) che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

Parere della sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità, rilasciato su richiesta del Ministero della Salute, in data 13 luglio 2011 sulla possibilità di caudotomia per cani di razze elencate nell'Allegato 1 del parere.

Nota del Ministro della Salute n.4902 del 16 marzo 2011 (..) Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.

Codice penale Titolo IX bis come modificato dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201.